

STATUTO

AMI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA LEOPARDI
5

Numero REA: VA - 231036

Codice fiscale: 02110040124

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

* * *

Allegato "A" dell'atto Rep. n. 1517/1401

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"AMI S.R.L. - impresa sociale"

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 lett. d) del D.Lgs. 112/2017, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società ha per oggetto l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale, da svolgere attraverso l'organizzazione e gestione di corsi, seminari ed attività didattiche rivolte ad allievi di ogni ordine, grado e indirizzo (scuola media inferiore, superiore; formazione professionale; università).

A tal fine, la società potrà, in via esemplificativa e non tassativa: - istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;

- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- organizzare servizi per università e scuole di ogni genere e grado, nonché corsi scolastici, prescolastici e parascolastici;

- predisporre, all'interno dei complessi scolastici, strutture aventi caratteristiche di club rivolte agli studenti, ove tenere manifestazioni, convegni, mostre, con possibilità di svolgere anche attività di ristoro, con somministrazione di prodotti alimentari e bevande, di vendita di articoli di cartoleria e altro materiale affine;

- prestare, a favore degli studenti, servizi accessori alle attività di cui sopra, quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, il trasporto alunni e l'organizzazione di attività educative extrascolastiche.

Esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvi i limiti di cui al D.Lgs. 112/2017, e non quale attività prevalente, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché, queste ultime, non nei confronti del pubblico; potrà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, e partecipare a Consorzi tra imprese o ad associazioni temporanee di imprese, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria), mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea; essa potrà infine prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere anche a favore di terzi.

Viene espressamente escluso l'esercizio delle attività riservate agli iscritti ad Albi Professionali e/o ad elenchi speciali, con particolare riferimento all'attività finanziaria di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, alla raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché alle attività previste dal D.Lgs. 415/96.

2.2 Per la verifica dell'assenza di scopo di lucro e per il divieto di distribuzione degli eventuali utili si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

2.3 Per attività esercitata in via stabile e principale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede legale e operativa in **Comune di Busto Arsizio**

(VA).

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)**.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

In deroga all'articolo 2464, terzo comma c.c., in caso di aumento di capitale il conferimento può essere fatto, oltre che in danaro, anche in ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni

6. Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

6.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci o a favore di parenti in linea retta entro il terzo grado del cedente o a favore del coniuge del cedente stesso.

6.2 Fuori dai casi di cui al precedente articolo 6 punto 1, il socio che intenda alienare a terzi la propria partecipazione deve prima offrirla in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie quote.

6.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere la partecipazione e le condizioni di pagamento.

6.4 L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, presso il domicilio risultante dal libro soci l'offerta di vendita.

6.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale

esercizio della prelazione.

6.6 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

6.7 Nel caso vi fosse contestazione sul prezzo indicato nell'offerta, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale ove ha sede la società, che dovrà tener conto delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017, e la vendita dovrà essere perfezionata entro i quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

6.8 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutta la partecipazione posta in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 6 punto 5 non si raggiungessero adesioni per tutta la partecipazione posta in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, la quota offerta in prelazione.

6.9 L'intestazione di partecipazioni a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta a quanto disposto dall'art. 6 punto 2.

Articolo 7 Morte del socio

7.1 La partecipazione è liberamente trasferibile a causa di morte. La società procede al trasferimento per causa di morte su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione sociale; detti documenti sono conservati dalla società.

Nel caso in cui gli eredi o i legatari non vogliano subentrare in luogo del socio defunto, avranno diritto ad ottenere la liquidazione in denaro della quota allo stesso spettante, con le modalità previste dall'art. 2473 c.c.

La presente clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime dei soci.

Articolo 8 Recesso

8.1 Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più clausole di recesso indicate al punto 8 punto 2;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

10.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

10.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con

raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Esclusione

9. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17, nelle ipotesi previste dall'articolo 10 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 10 punto 3.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Articolo 11

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

11. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c., salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della

nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Articolo 13

Divieto di concorrenza

13. Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dai soci.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

14.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti o a maggioranza, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore cessano tutti gli amministratori. Gli altri amministratori rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi i sindaci o il revisore, se nominati, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 19 punto 7.

15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16

Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

19.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

16.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione identificando i soggetti favorevoli, astenuti e contrari;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che il Presidente ed il segretario, se nominato, siano presenti nelle stessa sede.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigera' un verbale firmato almeno dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 **Poteri dell'organo amministrativo**

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

17.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; la decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dell'organo amministrativo ma nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società'.

17.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Con riferimento alle materie indicate nell'articolo 2475 quinto comma c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano nominati con poteri congiunti o disgiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione. A tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così' assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

17.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

17.6 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del

capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono di competenza dell'organo amministrativo.

17.7 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18 **Rappresentanza**

18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

18.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

18.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19 **Compensi degli amministratori**

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20 **Organo di controllo**

20.1 Come previsto dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs n. 112/2017, l'assemblea deve nominare un organo di controllo, costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero ancora può nominare un revisore.

20.2 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 21 **Composizione e durata**

21.1 L'organo di controllo si compone di sindaco unico o alternativamente di collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.

21.3 I sindaci sono rieleggibili.

21.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe professionali vigenti.

Articolo 22 **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

22.1 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e'

incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

22.2 Non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

22.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 23

Cessazione dalla carica

23.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

23.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano, quando esistenti, i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio quando esistente, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età'.

Articolo 24

Competenze e doveri dell'organo di controllo

24.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo che questo sia stato affidato dai soci al revisore. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

24.3 Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

24.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

24.5 L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 19 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Revisore

25.1 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

25.2 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c. qualora non sia nominato il Collegio sindacale.

Articolo 26

Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale nonché del revisore;
d. le modificazioni dello statuto;
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
g. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo).

Articolo 27 **Diritto di voto**

27.1 Hanno diritto di voto i soci della società.
27.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28 **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

28.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 32, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
28.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto compresi i sindaci o il revisore se nominati, adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 36 punto 2 del presente statuto.
La decisione dei soci è assunta solo e quando pervengano alla sede della società, i consensi o le adesioni di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 36 punto 2.
Spetta al Presidente o all'amministratore unico, se nominato, raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
28.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29 **Assemblea**

29.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 29 punto 2 lettere d), e), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più

amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la società o nelle Regioni limitrofe.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio, in assenza del Collegio sindacale.

29.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al domicilio dei soci quale risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

29.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno far pervenire a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita comunicazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti alla cui trattazione si oppongono.

Articolo 30

Svolgimento dell'assemblea

30.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

30.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

30.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano stati indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali i soci potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 31

Deleghe

31. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

32.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 33 punto 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

32.3 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

Articolo 33

Quorum costitutivi e deliberativi

33.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

33.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

33.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

33.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 34

Bilancio e utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

34.2 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 34.3, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 34.3.

34.3 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

34.4 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella

relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

34.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

35.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 37.3, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 36

Clausola compromissoria

36.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

36.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla predetta Camera Arbitrale.

36.3 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

36.4 Sede dell'arbitrato sarà Varese (VA).

36.5 Le eventuali modifiche o la soppressione della presente clausola dovranno essere approvate con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

36.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 37

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 38

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

38.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto da parte dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea, un apposito regolamento aziendale per prevedere e disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

38.2 I lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

38.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 39

Disposizioni applicabili

39. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017 e alle norme previste dal codice civile.

FIRMATO:

ALAMPI ROBERTO

GIANLUCA PARAVIA NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82.
mercoledì, 28 agosto 2024.